

Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti i seguenti diritti, nel rispetto dei seguenti doveri.

Titolo I

Principi e tutele fondamentali

1. L'università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. E' suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. E' altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.
2. Nella comunità universitaria gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa.
3. L'Università assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
4. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
5. Il diritto allo studio deve essere effettivo. Gli studenti che rientrino nei parametri di reddito e di merito stabiliti per legge hanno diritto a percepire la borsa di studio nell'anno accademico di riferimento. Hanno altresì diritto, in tale anno, ai benefici previsti di vitto e di alloggio.

6. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.

Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello. A tal fine l'Università fornisce agli studenti tutti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative e raggiungere il successo formativo.

7. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.
8. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
9. E' dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L'Università mette loro a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari a tale scopo.
10. Gli studenti disabili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. E' compito di ciascun Ateneo favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.
11. Gli studenti stranieri iscritti in Atenei italiani hanno il diritto di partecipare attivamente e a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce, anche con appositi uffici, adeguata assistenza agli studenti stranieri, contribuendo a rimuovere gli ostacoli al loro completo inserimento nella comunità universitaria.

Titolo II

Prove d'esame

12. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. Le prove d'esame devono essere sostenute con una commissione presieduta da un docente. Gli studenti hanno altresì diritto, su loro richiesta, a essere esaminati dal docente titolare del corso.
13. Ogni insegnamento deve prevedere un numero e una distribuzione temporale degli appelli tali da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Il calendario degli appelli deve essere reso noto almeno due mesi prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Le date non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto.
14. E' preciso dovere del titolare del corso garantire la propria presenza nelle date di appello da lui indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste è suo compito assicurare la presenza di altro docente. Dell' eventuale assenza egli è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.
15. Le informazioni relative alla prova d'esame devono essere comunicate prima dell'inizio del corso. La prova d'esame deve comunque vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato, salva restando la possibilità di contenuti specifici per i frequentanti. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere trattati in modo completo nei testi indicati dal docente e comunicati sulla Guida dello studente. Gli studenti hanno diritto a visionare [senza oneri economici,] le esercitazioni e i materiali relativi alle eventuali precedenti prove scritte d'esame.
16. Gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame scritte, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.
17. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame. La commissione d'esame non può visionare il libretto universitario dello studente prima di esprimere la valutazione finale, salva espressa richiesta dell'esaminato. In ogni caso è fatto divieto alla commissione di visionare il

materiale didattico utilizzato dallo studente. Se l'esito dell'esame non è soddisfacente per lo studente, quest'ultimo ha diritto a ritirarsi senza conseguenze per il suo curriculum accademico [l'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.] Se la valutazione è stata comunque di sufficienza, l'esame può essere ripetuto nell'appello successivo.

18. Di fronte alla comprovata impossibilità di partecipare agli appelli d'esame regolamentari per gravi ragioni, lo studente ha il diritto di concordare con il docente titolare altra data d'esame nell'ambito della stessa sessione.
19. E' dovere dello studente sostenere l'esame nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze del docente e della specificità della sede universitaria.

Titolo III

Servizi e qualità della didattica

20. Gli studenti hanno diritto a compiere le proprie scelte tra percorsi di studio chiari e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari. La Guida dello studente deve essere pubblicata entro il 15 luglio di ogni anno e deve contenere: il calendario didattico, il programma dettagliato dei corsi, il nome e il recapito dei docenti, la composizione dei consigli didattici, la presentazione dei dipartimenti, la presentazione delle associazioni di rappresentanza studentesca presenti in facoltà, i dati relativi alle biblioteche di facoltà e alle aule informatiche, le tabelle ministeriali e ogni altra informazione necessaria per permettere allo studente un'adeguata compilazione del piano di studi. L'orario delle lezioni, relativo all'intero anno, deve essere pubblicato prima dell'inizio delle lezioni. I comitati paritetici stabiliscono, altresì, una distribuzione omogenea del carico didattico tra i corsi.
21. L'Università deve garantire agli studenti che tutti i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.

22. Gli studenti hanno il diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. E' cura di ciascun Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. Gli atenei possono prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca attraverso il ricorso a studenti volontari, ai quali corrispondono apposite borse di studio e dei quali regolano le modalità di impiego e formazione
23. Le singole sedi d'Ateneo devono essere dotate di strutture informatiche idonee all'acquisizione di tutte le informazioni utili alla vita universitaria. Gli studenti hanno, altresì, diritto ad un adeguato numero di postazioni informatiche e multimediali [ove possibile, anche in orario notturno nelle strutture della Facoltà di appartenenza,] con possibilità di accesso a internet.
24. E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salve eccezioni, da parte del titolare del corso.. Qualora per motivi urgenti e imprevisti quest'ultimo non possa tenere la lezione, egli provvede a farsi sostituire da un proprio collaboratore. Nell'impossibilità di farlo, ne dà comunicazione tempestiva sul proprio sito telematico.
25. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell' eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.
26. Gli studenti hanno diritto a un'adeguata attività di orientamento e tutorato. L'attività di tutorato non può svolgersi di regola negli stessi orari delle lezioni.
27. Gli insegnamenti e i tirocini relativi allo stesso periodo didattico e allo stesso anno non possono avere svolgimento in orari sovrapposti. La frequenza obbligatoria delle lezioni è prevista di regola solo per i Corsi di Laurea espressamente indicati dagli ordinamenti europei o da leggi dello Stato.

28. L'Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei corsi disciplinari che tenga conto del giudizio di ogni studente. La distribuzione delle schede di valutazione agli studenti deve avvenire per ogni periodo didattico, secondo modalità che garantiscano agli studenti il completo anonimato. La pubblicità dei risultati derivanti dalla analisi delle schede di valutazione, per ciascun insegnamento, deve essere garantita per tutti i Corsi di Laurea dell'Ateneo con mezzi idonei. I risultati delle schede compilate dagli studenti sono valutati dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo, per quanto concerne il funzionamento generale dell'Ateneo, e dalla Commissione Paritetica per la didattica, per quanto concerne i provvedimenti relativi alla Facoltà.
29. E' compito del Ministero dell'Università e della Ricerca comunicare sul proprio sito, in modo aggiornato e con puntuale riferimento a fonti e modalità di rilevazione, i principali risultati di ricerca relativi agli sbocchi professionali offerti dai differenti indirizzi di studio, nonché i principali dati quantitativi e qualitativi utili a valutare il sistema universitario e a compiere scelte di studio informate e consapevoli.

Titolo IV

Libertà didattiche

30. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
31. Gli studenti possono promuovere autonomamente attività formative e culturali utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria. Tali attività possono, su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, ottenere il riconoscimento di crediti formativi da parte delle commissioni paritetiche per la didattica.
32. Gli studenti hanno il diritto di scegliere liberamente l'argomento della tesi di laurea e di avere accesso a tutto il materiale documentale necessario per svolgerla nel modo più

approfondito. La valutazione della tesi deve riferirsi alla sua qualità scientifica intrinseca e non può essere condizionata dalle opinioni dello studente né dai tempi in cui egli ha completato il proprio percorso di studi.

33. E' stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

Titolo V

Doveri di contribuzione economica

34. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico della propria università in base alle possibilità del loro nucleo familiare. E' preciso e inderogabile dovere dello studente fornire alla propria università dati reddituali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita.

Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare. Hanno altresì diritto a conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.

Titolo VI

Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

35. Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e passivo. L'esercizio dell'elettorato passivo è regolato da norme che garantiscono il ricambio nella rappresentanza studentesca. Spetta agli Atenei rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.
36. Gli studenti esercitano il loro diritto di rappresentanza nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di corso di laurea. In tali organi la loro presenza non può essere inferiore al 15% dei membri provvisti del diritto di voto. Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica, nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo.
37. I rappresentanti degli Studenti hanno il diritto-dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. L'Ateneo ne disciplina i casi di concomitanza con esami, lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria in modo da tutelare pienamente l'esercizio di tale diritto-dovere
38. Negli organi non elettivi la eventuale nomina di studenti deve avvenire previa consultazione delle rappresentanze studentesche elette negli organi di governo dell'Ateneo.

Titolo VII

Studenti a tempo parziale e lavoratori

39. Gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi universitari e che siano impossibilitati a frequentare possono chiedere, con istanza scritta e motivata indirizzata agli uffici amministrativi, che venga loro riconosciuta la condizione di studenti a tempo parziale senza che da ciò derivi alcuna forma di discriminazione.
40. Gli studenti a tempo parziale hanno, ove le risorse di Ateneo lo consentano, il diritto di usufruire della didattica e delle altre attività formative in orari e secondo modalità adatte alle loro esigenze. Nei loro confronti non possono comunque essere previsti programmi d'esame più impegnativi o più disagiati.
41. Per ogni insegnamento il titolare del corso fissa periodici orari di ricevimento riservati agli studenti a tempo parziale in orari adeguati alle loro esigenze.

Titolo VIII

Tirocinanti e studenti in stage

42. Ciascun Ateneo si impegna a promuovere stage e tirocini in armonia con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti, tenendo conto dei tempi di studio e delle condizioni socio-economiche dello studente.
43. Le convenzioni con le agenzie e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio vengono stipulate nel rispetto del presente Statuto. L'Ateneo si fa garante del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella definizione delle mansioni da assegnare allo studente, della sua copertura assicurativa per infortuni e responsabilità verso terzi e della piena compatibilità delle modalità di impiego dello studente con le sue fondamentali esigenze didattiche.

44. Le attività di stage o tirocinio devono essere svolte di regola nei giorni feriali e in orario diurno, e in ogni caso per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico in corso.
45. Gli studenti hanno diritto a valutare le strutture e le attività di stage e tirocinio attraverso questionari [anonimi] distribuiti al termine dell'attività. I risultati dei questionari [anonimi] riferiti ad ogni struttura o reparto ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, vengono resi pubblici periodicamente e con mezzi idonei.
46. La valutazione delle attività di stage e tirocinio svolte dagli studenti si riferisce esclusivamente agli obiettivi raggiunti nel corso delle stesse. Tali obiettivi vengono certificati dai docenti e dai responsabili delle strutture ospitanti al termine di un periodo prestabilito dalle competenti strutture didattiche.
47. Le attività lavorative svolte dagli studenti-lavoratori vengono riconosciute come attività di tirocinio o di stage purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere della Commissione Paritetica competente e previa verifica individuale degli obiettivi raggiunti. Il riconoscimento può avvenire in ogni caso nei limiti massimi previsti dalla legge e dai regolamenti didattici dei Corsi di Laurea.

Titolo IX

Diritto alla mobilità

48. Gli studenti hanno diritto alla mobilità tra le Università. E' compito del Ministero, delle Regioni e dei singoli Atenei realizzare le condizioni logistiche e di accoglienza atte a favorire la mobilità studentesca e a rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione sociale dei singoli. E' compito degli Atenei ricercare accordi con enti pubblici e privati per migliorare l'ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.
49. Nessun Ateneo può rifiutare di riconoscere, nel passaggio tra corsi di laurea uguali o affini, i crediti maturati in altro Ateneo di Stato o riconosciuto dallo Stato, salva motivazione circostanziata e comunque in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi.

50. Gli studenti hanno diritto a una informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di mobilità, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando.

Il referente Erasmus del corso di laurea garantisce che in ogni sede Erasmus siano attivi, nel periodo didattico di permanenza all'estero, corsi coerenti con il piano di studi del corso di laurea. L'Università assiste lo studente nell'adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all'estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.

51. Gli studenti hanno diritto al pieno riconoscimento dei crediti acquisiti in Università straniere purché preventivamente inseriti nel piano di studi.

Titolo X

Dottorandi di ricerca

52. Le garanzie previste nel presente Statuto si applicano anche agli studenti di dottorato di ricerca e della formazione post-laurea.
53. Gli studenti di dottorato hanno diritto all'assegnazione di un tutor da parte del collegio dei docenti che lo segua e lo indirizzi nel percorso di formazione alla ricerca. Per ciascuno studente di dottorato deve essere definito un percorso formativo chiaro, costruito su date certe, con l'indicazione di un argomento di ricerca da sviluppare in autonomia. E' compito del collegio dei docenti individuare e promuovere i modi per finanziare esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza.
54. Gli studenti di dottorato hanno diritto a una propria rappresentanza negli organi centrali di Ateneo, compreso il Senato Accademico.

55. Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca.

Titolo XI

Disposizioni finali

56. Il presente Statuto viene recepito dai Regolamenti di Ateneo. Il suo testo viene consegnato agli studenti al momento della loro iscrizione. La sua osservanza viene garantita in ultima istanza dal Magnifico Rettore.
57. La tutela attiva del presente Statuto può essere affidata a un Difensore Civico, inteso come personalità indipendente e di prestigio alla quale l'Università affida di concerto con le rappresentanze studentesche l'incarico di segnalarne violazioni o inapplicazioni e di suggerire i provvedimenti conseguenti. Il Regolamento relativo a funzioni, modalità di intervento e garanzia di efficacia dell'azione del Difensore Civico è rimesso all'Ateneo che decide di avvalersi di tale figura.
58. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è l'organismo preposto ad accogliere eventuali istanze degli studenti in merito all'applicazione del presente Statuto da sottoporre all'attenzione del Ministro dell'Università e della Ricerca.